

Il Tribunale Civile di Rossano,

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati :

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. dr. Giuseppe D'Alitto | Presidente |
| 2. dr. Guglielmo Labonà | giudice rel. est. |
| 3. dr. Letizia Benigno | giudice |

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza in data 23.11.2010 ed esaminati gli atti;

rilevato che con ricorso ex art. 700 cpc. depositato il 03.5.2010

██████████
premesse in fatto che :

- era stato assunto il 16.11.05 dalla spa ██████████ già aggiudicataria a far data dal 1.7.2003 del contratto di appalto per il servizio RSU del Comune di ██████████ la quale, essendo stata posta in liquidazione, aveva rappresentato al predetto Comune la propria impossibilità alla prosecuzione del rapporto;
- con ordinanza sindacale n° 55/2010 il servizio era stato affidato per la durata di sei mesi alla srl Ecoross, che aveva iniziato l'attività di raccolta il 3.3.2010;
- con nota datata 8.3.2010 era stato licenziato dalla spa ██████████ al termine del mese di preavviso;

eccepite in diritto :

- l'illegittimità del licenziamento per difetto di motivazione;

- la violazione da parte della srl Ecoross dell'art. 6 CCNL Cofise, che riconosceva il diritto al lavoratore della cessata aggiudicataria del servizio di essere assunto dalla impresa subentrata nel rapporto di appalto;

adiva il Tribunale di Rossano per sentir condannare :

1. la srl Ecoross ad assumere esso ricorrente con la qualifica e la retribuzione previste dal CCNL;
2. la ██████████ previa revoca dell'illegittimo licenziamento, al risarcimento dei danni da liquidarsi almeno nella misura minima di legge;

rilevato che nel costituirsi le società resistenti eccepivano l'insussistenza nella specie tanto del *fumus*, quanto del *periculum*;

rilevato che con provvedimento in data 6.7.2010 il giudicante accoglieva il ricorso nei confronti della srl Ecoross;

rilevato che detta ordinanza veniva reclamata dalla resistente, lamentando il malgoverno delle risultanze processuali da parte del giudicante di prime cure;

ritenuto che ai fini della concessione di un provvedimento di urgenza devono nel caso in esame concorrere tanto il *fumus boni juris*, per esso inteso "un accertamento deliberativo del diritto azionato, fondato sulla probabilità della sua esistenza, valutata sulla scorta del contesto probatorio, anche indiziario, acquisito senza pregiudizio del successivo riesame nel merito, quanto il

21

periculum in mora, per esso inteso il concreto timore che nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile:

rilevato con riferimento al requisito del *fumus* che il disciplinare sottoscritto dal Comune di [REDACTED] e dalla srl Ecoross (in esecuzione della richiamata ordinanza sindacale, espressamente adottata, nelle more dell'indizione di una regolare gara di appalto, in ragione del gravissimo pericolo per la salute e l'igiene pubblica che si era determinato e della connessa situazione di eccezionalità ed urgenza), e fonte detto disciplinare delle obbligazioni assunte dalla Ecoross e della correlata, specifica controprestazione economica da parte del Comune, sicchè ogni diverso opinamento verrebbe ad alterare il sinallagma con pregiudizio economico della Ecoross, espressamente prevede la non applicabilità del citato art. 6 invocato dal ricorrente stante la temporaneità dell'incarico e la circostanza che esso origina da un'ordinanza sindacale contigibile e urgente;

ritenuto, sotto diverso profilo, che il giudice reclamato ha individuato il *periculum* "nella possibilità per il lavoratore di non perdere la legittimazione ad essere assunto in caso di nuovo e successivo affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti";

ritenuto che l'assunto non appare condivisibile in quanto l'invocato art. 700 cpc. richiede l'esistenza di un danno attuale,

non meramente potenziale, quale quello prospettato dal
██████████, danno che sarà, in ipotesi, suscettibile di tutela al
momento del suo concreto verificarsi;

ritenuta la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle
spese processuali;

P. Q. M.

in accoglimento del reclamo proposto dalla srl Ecoross avverso
l'ordinanza resa in data 02.07.2010 dal giudice del lavoro, rigetta
il ricorso proposto da ██████████ in data 3.5.2010 nei
confronti della citata società;

compensa tra le parti le spese processuali.

Rossano 11.01.2011

il Presidente

il Giudice rel. est.

IL CANCELLIERE B-3
Dott. Rossi Cesare

SEZ. LAVORO
Depositato in Cancelleria Oggi 6.2.2011



IL CANCELLIERE B-3
Dott. Rossi Cesare